

06546-21



Sent. n. 1677

UDIENZA CAMERA  
DI CONSIGLIO DEL  
03/12/2020

**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

R.G.N. 25250/2020

Composta da

Elisabetta Rosi

Presidente

Giovanni Liberati

Antonella Di Stasi

Relatore

Stefano Corbetta

Fabio Zunica

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso l'ordinanza del 01/02/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Cesqui, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

## RITENUTO IN FATTO

1. Il Questore di Lecce con provvedimento notificato il 30/01/2020, imponeva a | (omissis) le prescrizioni di cui all'art. 6 della l. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce con provvedimento depositato in data 01/02/2020 convalidava il provvedimento del Questore.

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione (omissis) , a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati.

(omissis), a mezzo del difensore di fiducia, articola quattro motivi.

Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 6, commi 2 e 3, l 401/1989 e correlato vizio di motivazione in ordine all'applicazione di una misura più afflittiva di quella prevista dal provvedimento del Questore; argomenta che il Questore aveva disposto l'obbligo di presentazione del (omissis) presso la Questura di Taranto per un periodo di un anno mentre il Giudice per le indagini preliminari, in violazione del principio della domanda aveva applicato tale obbligo per un periodo di anni tre.

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 6, commi 2 e 3, l 401/1989 e correlato vizio di motivazione in relazione alla congruità della sanzione; argomenta che l'obbligo di presentazione era stato previsto per due volte nel corso delle partite in cui giocava il Taranto e che il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto adeguata tale misura con motivazione carente, senza tener conto delle deduzioni difensive circa la compatibilità con l'attività lavorativa del (omissis).

Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 6, commi 2 e 3, l 401/1989 e correlato vizio di motivazione in relazione ai presupposti della pericolosità concreta ed attuale del soggetto; argomenta che il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto sussistente il presupposto della pericolosità del (omissis) con motivazione assertiva carente e senza considerare che i fatti contestati al predetto, peraltro incensurato, non erano gravi.

Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 6, commi 2 e 3, l 401/1989 e correlato vizio di motivazione in relazione alle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano la sanzione, lamentando che, sul punto, il Giudice per le indagini

preliminari aveva omesso di motivare, pur in presenza di specifica deduzione difensiva.

(omissis) , a mezzo del difensore di fiducia, articola tre motivi.

Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 6, commi 2 e 3, l. 401/1989 e correlato vizio di motivazione in relazione alla congruità della sanzione; argomenta che il Questore aveva disposto, con distinti provvedimenti, l'obbligo di presentazione di (omissis) presso la Questura di Taranto per un periodo di un anno e di (omissis) per un periodo di anni tre; il Giudice per le indagini preliminari aveva provveduto alla convalida con un unico provvedimento ed aveva applicato tale obbligo per un periodo di anni tre anche al (omissis), senza, peraltro, motivare sulla congruità di tale durata; inoltre, l'obbligo di presentazione era stato previsto per due volte nel corso delle partite in cui giocava il Taranto e il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto adeguata tale misura con motivazione carente e senza valutarne la compatibilità con l'attività lavorativa.

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 6, commi 2 e 3, l. 401/1989 e correlato vizio di motivazione in relazione ai presupposti della pericolosità concreta ed attuale del soggetto; argomenta che il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto sussistente il presupposto della pericolosità del ricorrente con motivazione assertiva carente e senza considerare che i fatti contestati al predetto non erano gravi.

Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 6, commi 2 e 3, l. 401/1989 e correlato vizio di motivazione in relazione alle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano la sanzione, lamentando che, sul punto, il Giudice per le indagini preliminari aveva omesso di motivare, pur in presenza di specifica deduzione difensiva.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il primo motivo del ricorso di (omissis) è infondato.

Dal contenuto complessivo dell'ordinanza impugnata emerge chiaramente che il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'obbligo di presentazione imposto al ricorrente dal provvedimento del Questore di Lecce (per la durata di anni uno), notificatogli in data 30.01.2020, senza modificare la durata di tale obbligo.

La doglianza difensiva, pertanto, non trova conferma nel contenuto dell'ordinanza impugnata.

2. Gli ulteriori motivi proposti da (omissis) ed i motivi del ricorso di (omissis) – che si esaminano congiuntamente perché aventi ad oggetto le medesime censure - sono manifestamente infondati.

2.1. Va osservato, in premessa, che: 1) l'ambito di operatività della convalida giurisdizionale del provvedimento del Questore è circoscritto alla sola prescrizione dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S. (trattandosi di limitazione che, incidendo sulla libertà personale, è soggetta all'inderogabile controllo giurisdizionale di cui all'art. 13 Cost.), non anche a quella con cui si impone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (che, in quanto limitativa della sola libertà di circolazione e soggiorno di cui all'art. 16 Cost., è soggetta al controllo di legittimità del giudice amministrativo; cfr., sul punto, Sez. U., n. 44273 del 27/10/2004, Labbia; Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Zito; Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, Marchesini; Sez. 1, n. 14923 del 19/02/2004, Rocchi; Sez. 3, n. 49408 del 19/11/2009, Brocca; Sez. 3, n. 36276 del 04/05/2011, Ferretti); 2) l'obbligo di controllo (e della relativa motivazione), che incombe al giudice della convalida, deve essere assolto in modo non apparente, investire tutti i presupposti di legittimità della misura di prevenzione (la pericolosità del soggetto e le ragioni di necessità ed urgenza) ed avere ad oggetto anche la congruità della sua durata (Sez. 3, Marchesini cit.; Sez U, Zito, cit; *amplius* Sez. U, Labbia cit).

2.2. Nel provvedimento impugnato, sono stati esposti e valutati i gravi fatti indicati dal Questore come indizio sicuro della ritenuta pericolosità di (omissis) (omissis) e (omissis) (entrambi il giorno 08.09.2019, alle ore 13:40 sulla SS (omissis) direzione sud, venivano identificati tra coloro che viaggiavano a bordo di autovettura, che affiancava un pullman con a bordo tifosi del (omissis) diretti a (omissis) per assistere all'incontro di calcio (omissis) presso lo stadio comunale " (omissis) ", in direzione del quale venivano lanciate bottiglie in vetro ed altri oggetti; successivamente, prima dell'incontro di calcio " (omissis) " che si disputava presso lo stadio comunale (omissis), entrambi venivano filmati mentre, all'esterno del predetto stadio, partecipavano agli scontri con i tifosi del (omissis), con lanci di sassi e di bottiglie di vetro).

Da tali emergenze fattuali, il Giudice ha tratto la conseguenziale e ragionevole conclusione circa la pericolosità dei soggetti, l'inadeguatezza del mero divieto di accesso per prevenire il ripetersi di fenomeni violenti nonché l'adeguatezza dell'obbligo di presentazione personale nella misura applicata.

La motivazione è esplicita, congrua, adeguatamente circostanziata ed immune da vizi logici.

I ricorrenti richiedono sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.

2.3. Nè era necessaria una esplicita motivazione sui requisiti della necessità e della urgenza, in quanto la gravità dei fatti esposti ben può integrare una motivazione implicita in ordine a tali requisiti (cfr Sez. 4, n. 8083 del 15/01/2008, Rv.238935 - 01, che ha affermato che l'onere di motivazione, da parte del giudice, del provvedimento di convalida del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive disposto dal questore, è assolto con riguardo alla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza che legittimano l'adozione della misura, anche solo attraverso il riferimento alla marcata gravità dei fatti accertati; in senso conforme, cfr Sez. 3 n. 32739 del 06/10/2020, Rv. 279826).

2.4. Del tutto generica è, poi, la doglianza difensiva relativa alle modalità di presentazione imposte ai ricorrenti.

Va, comunque, rilevato che l'obbligo di doppia presentazione, anche nel caso di partite giocate in trasferta, non può considerarsi inutilmente vessatorio, presentando invece razionale carattere di strumentante rispetto ai beni da tutelare. È, infatti, evidente che, nel disporlo, il legislatore ha avuto presente la necessità di evitare facili elusioni al divieto di accesso, perché è dato di comune conoscenza che la trasferta in senso sportivo non sempre comporta spostamenti rilevanti o, addirittura, in città diverse, ben potendo realizzarsi l'ipotesi che una stessa città veda giocare in contemporanea due squadre calcistiche, delle quali una "in casa" e l'altra "in trasferta". A ciò va aggiunto che gli incontri in trasferta possono avvenire anche nel raggio di pochi chilometri, sicché l'obbligo della duplice presentazione ha indubbiamente una sua logica, nel senso che il soggetto - dopo avere adempiuto l'obbligo di una sola firma - molto facilmente potrebbe raggiungere il luogo dove si svolge la competizione sportiva in trasferta ovvero dove transitano i tifosi, per dare sfogo a manifestazioni di aggressività (sez. 3, 25 ottobre 2007, n. 43968; Sez.3, n.23958 del 04/03/2014, Rv.259658).

2.5. Quanto, infine, alla omessa motivazione in ordine alla compatibilità della misura con le attività lavorative dei ricorrenti, va rilevato che la deduzione risultava genericamente formulata nella memoria difensiva e, pertanto, alcun obbligo motivazionale sussisteva per il Giudice per le indagini preliminari, in considerazione del principio consolidato, secondo cui il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, Rv.261423; Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, Rv.268705).

3 Il ricorso di (omissis) va, quindi, rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali; va, invece, dichiarato inammissibile il ricorso proposto da (omissis) e non ravvisandosi assenza

di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso di (omissis) e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di (omissis) e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deciso il 03/12/2020

Il Consigliere estensore

Antonella Di Stasi



Il Presidente

Elisabetta Rosi

